



Località : Via G. Giolitti - 168 -

scala 1:2.000



VALDAGNO - FOGLIO 2



**A
T
E
R**



PEEP BELFIORE
DIRITTO DI SUPERFICIE 99 ANNI

OGGETTO	30 ALLOGGI IN VIA GIOLITTI
DITTA	I.A.C.P. VICENZA

CONVENZIONE

DATA	20/10/1981
REP.	5550
UFF. ROGANTE	SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI VALDAGNO
POSSIBILITÀ RINNOVO	SI
INDENNITÀ A SCADENZA	NON SPECIFICATO

VINCOLI

DURATA	RIFERIMENTO A NORME SPECIALI
SCADENZA	

ATER

Esente da bollo ai sensi del D.P.R. 26/10/1972, n.ro
642 - Tabella B - art. 20

REGIONE VENETO	
040967	2701181
SEZIONE DI VICENZA PROVINCIA DI VICENZA	

COMUNE DI VALDAGNO

N. 5550

C.O.N.V.E.N.Z.I.O.N.E

con l'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Vicenza per la concessione di diritto di superficie per interventi di edilizia residenziale pubblica.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentotantuno, addì ventisei del mese di ottobre nella residenza municipale di Valdagno, innanzi a me, Piatello Dott. Gelindo, Segretario Generale del Comune, autorizzato a rogare i contratti nell'interesse del Comune stesso, a senso dell'art. 89 della Legge Comunale e Provinciale n. 3 marzo 1934, n. 383, sono presenti i signori:

a) BRESSAN dott. Gaetano, nato a Valdagno il 15 giugno 1940, residente a Valdagno, il quale dichiara di intervenire in questo atto nella sua qualità di Sindaco del Comune di Valdagno. (C.F. 00404250243), in nome, conto ed interesse del Comune stesso ed in esecuzione della deliberazione della Giunta Municipale n. 603 del 23 giugno 1981, ricevuta dal Comitato Regionale di Controllo - Sezione di Vicenza - il 2 luglio successivo al n. 25238 e divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il 23 luglio 1981, deliberazione che si

[Handwritten signatures]

OTEMAV 3MOID3R
18.1107S 739040

allegato presente atto sub lettera A);

54 DIC. 1981

1695 V. 136
centoessantomilatrecento
160300
MUNICIPALITÀ DI VICENZA



Bozza

b) MUNARETTO Lorenzo, nato a Mason Vicentino il giorno nove del mese di settembre 1932, ivi residente

in località Villarappa

il quale dichiara di intervenire in questo atto nella sua qualità di Presidente, in nome, per conto ed interesse dell' Istituto Autonomo Case Popolari della

Provincia di Vicenza (C. Fiscale n. 00165800244) ed

in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di

Amministrazione, n.ri 14-15-16-17-18 e 19 dell' 11

settembre 1981, che si allegano al presente atto ris-

spettivamente sub lettere B- C- D- E- F- G.

Le persone predette della cui identità per-

sonale sono certo, previa espressa concorde rinuncia

e con il mio consenso, all' intervento dei testimoni,

fanno costare quanto segue:

a) Si premette che il Comune di Valdarno ha adottato

il piano per l'edilizia economica e popolare, a' sensi

della Legge (18 aprile 1962, n. 167, con deliberazione

consiliare n. 12, del 31 marzo 1967, approvata con il

decreto del Ministro dei Lavori pubblici n. 141 del

29/1/1970;

b) che con deliberazione consiliare N. -137/Reg. del

28/11/1971, è stato approvato il relativo piano di

attuazione;

c) che con deliberazione della Giunta Municipale numero 603/Reg. del 23/6/81 - allegato A) - in esecuzione di numerosi provvedimenti consiliari adottati in precedenza e descritti nell'atto di Giunta N. 603/Reg. succitato, veniva determinato di assegnare all'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Vicenza, mediante concessione del diritto di superficie, mq. 17.151 di area sita nel comparto PEEP di località Bellio; d) che il terreno, oggetto della presente concessione, è di proprietà del Comune di Valdagno; e) che ai sensi dell'Art. 35 della Legge 22/ottobre 1971, n. 865, è necessario disciplinare i rapporti con i superficiali con apposita convenzione.

Tutto ciò premesso, le parti contraenti vengono e stipulano quanto segue:

1. La premessa che precede forma parte integrante della presente convenzione.

2. Il Comune di Valdagno, rappresentato dal Sindaco Dott. Gaetano Bressan, con il presente atto concede all'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Vicenza per il quale accetta il Presidente pro-tempore, il diritto di superficie per costruire, ricostruire e mantenere in proprietà sulle aree residenziali, in appresso specificate, tutte urbanizzate a cura

...spese del Comune; le residenze, i servizi, le attrezzature residenziali e sociali risultanti dai progetti compilati dall'Istituto Autonomo Case Popolari e per il quale il Comune ha rilasciato le autorizzazioni edificatorie.

... Detterare di complessivi mq. 17.151 (= (diassette milacentocinquantuno) sono così descritte

In Catasto: ...

1°- In Comune di Valdagno- Sez. A) - foglio 3° -

Mapp. numeri: ...

620 - (ex: 579/a) - mq. 1.579,5

579 - (ex: 579/e) - mq. 805,0

623 - (ex: 579/e) - mq. 1.050,0

621/b - mq. 540,0

622/d - mq. 580,0

T O T A L E mq. 3.770

- per l'intervento di cui alla Legge 14 febbraio 1963, n. 60;

2°- In Comune di Valdagno- Sez. A) - foglio 3° -

Mapp. numeri:

583 - mq. 887,0

600 - mq. 808,0

utilizzata per il programma di cui all'Art. 55/a del-

la Legge 22 ottobre 1971, n.ro 865;

3°- In Comune di Valdagno- Sez. A) - foglio 3° -

Mappale numero:

619 - di mq. 854

utilizzata per il programma di cui all'Art. 68/A del

la Legge 22 ottobre 1971, n. 865;

4°- In Comune di Valdagno, Sez. A) - foglio 3° - Mapp.

numeri:

584 - di mq. 618

588 - di mq. 270

589 - di mq. 225

TOTALE mq. 1.113

utilizzata per il programma di cui all'Art. 68/B del

la Legge 22/10/1971, n. 865;

5°- In Comune di Valdagno, Sez. A) - foglio 2° -

mappali numeri:

1679 - (ex 793/c) - mq. 1.030

1678 - (ex 793/b) - mq. 993

1675 - (ex 792/c) - mq. 130

1672 - (ex 670/c) - mq. 170

1677 - (ex 792/e) - mq. 50

^{K61}
1671 - (ex 775/B/b) - mq. 470

1380 - (ex 795/b/a) - mq. 590

1676 - (ex 792/d) - mq. 206

1673 - (ex 670/b) - mq. 60

1662 - - mq. 510

TOTALE mq. 4.209

Felice Maria Mussi

utilizzata per il programma di cui alla Legge 22/5/75
n. 166;

6°- In Comune di Valdagno, Sez. A) Foglio 2°
mappali numeri:

1666 - (ex 1292/a) - mq. 2.530
1669 - (ex 233/c) - mq. 700
1670 - (ex 233/b) - mq. 260
1668 - (ex 233/b) - mq. 240
1770 - (ex) - mq. 780

F O T A L E mq. 5.510

utilizzata, per il programma di cui alla Legge 16 ottobre 1975, n. 492.

Per i mappali 1665 - 1770, viene dimesso titolo di frazionamento a firma del Geom. Andrea Tonin, riconosciuto regolare dall'Ufficio Tecnico Erariale di Vicenza.

art. 3- La durata della concessione di cui all'Art/2 viene convenuta in anni 99 a partire dalla data della stipula del presente atto.

La presente convenzione è rinnovabile, alla sua scadenza, per eguale periodo, salvo soltanto il caso in cui vi ostino motivi di carattere urbanistico e comunque di pubblica utilità che saranno valutati dal Comune in relazione allo strumento urbanistico che sarà operante al momento di detta scadenza.

art. 4- Il corrispettivo della concessione del diritto di superficie, viene determinato ed accettato dalle parti in £. 204.037.000= (duecentoquattromilioni trentasettemila), determinate come segue:
a) quota per area, escluse le urbanizzazioni, Lire 17.151.000= (diciassettemilioni centocinquantomila);
b) quota per urbanizzazione primaria e secondaria lire 186.886.000= (centottantasettemilioni ottocentottantasettemila).

Le somme predette sono già state corrisposte al Comune, il quale rilascia in questo atto, quietanza liberatoria a saldo. In caso di rinnovo della concessione alla sua scadenza, il corrispettivo per il rinnovo verrà determinato in misura pari al 100% (centopercento) della quota di cui alla precedente lettera A), secondo la normativa vigente per l'edilizia economica popolare al momento del rinnovo stesso, aumentato, della aliquota imputabile all'Istituto o suoi aventi causa della spesa per il rinnovamento e l'adeguamento delle urbanizzazioni.

art. 5- Il Comune riconosce e dà atto che, all'infuori della cifra summenzionata, nessuna altra somma, nessun altro onere di urbanizzazione, qualsiasi titolo, causa o ragione, potrà essere richiesta all'Isti-

tutto e suoi aventi causa, in dipendenza della presente concessione.

art. 6- Il Comune rinuncia all'ipoteca Legale ed esonerata il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità anche in ordine all'impiego del corrispettivo.

art. 7- Il Comune dichiara che l'area viene concessa completamente urbanizzata libera da persone e cose e che su di essa non esistono pesi, canoni, livelli, servitù, ipoteche e comunque diritti di terzi.

art. 8- L'area di pertinenza dei fabbricati che rimarrà scoperta, dovrà essere sistemata e mantenuta in stato decoroso a cura e spese dell'Istituto e rimarrà in uso a servizio dell'edificio stesso per tutta la durata del diritto di superficie.

L'Amministrazione comunale autorizzerà per tanto l'Istituto ad approntare quelle opere di sistemazione comprese le recinzioni, atte a garantire l'uso delle aree scoperte a servizio dell'edificio stesso e dei suoi residenti, restando inteso che le aree di uso comune ad altri interventi non realizzati dal-

l'Istituto, sono escluse dall'oggetto della presente concessione;

art. 9- Il Comune di Valdarno si obbliga ad assumere a proprie cure e spese e ad eseguire prima dell'ini-

m- zio dell'intervento edilizio oggetto di concessione, tutte le opere, manufatti e servizi atti ad assicurare la accessibilità all'area oggetto di concessione; ni si obbliga altresì ad assumere a proprie cure e spese la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria di tutti i servizi, nonché la relativa acquisizione di aree, necessarie per l'integrale estensione delle strade e di tutti i pubblici servizi all'area interessata dall'intervento, per la sistemazione degli spazi collettivi, con modalità e tempi che non devono in alcun modo ostacolare o ritardare l'esecuzione, da parte dell'Istituto, dell'intervento edilizio.

Art. 10- Le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare sono quelle che risultano dallo strumento urbanistico e dal progetto approvato a' sensi dell'art. 62 della legge 865/71, in conformità alla normativa vigente per interventi di edilizia residenziale pubblica, nonché quelle eventuali ulteriormente definite in sede di rilascio dell'autorizzazione ad edificare.

Art. 11- Gli alloggi saranno assegnati in locazione secondo le disposizioni vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica.


Per la determinazione e la revisione perio-

dica dei canoni, le parti fanno riferimento alla norma stabilita in conformità al D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 12- Le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente atto comprese quelle relative ai frazionamenti, sono a carico dell'acquirente.

Si chiede l'applicazione dei benefici fiscali stabiliti nell'art. 32 del D.P.R. 29 settembre 73, N. 601 ed ogni altra agevolazione fiscale prevista dalle vigenti norme in materia, tenendo conto del fatto che l'area in oggetto è destinata alla concessione del diritto di superficie di cui all'art. 1° della Legge 22/10/1971 N. 865.

Richiesto io Segretario ricevo quest'atto dattiloscritto da persona di mia fiducia. Del presente atto, nonché degli allegati di cui alla lettera A) B) C) D) E) F) G) ho dato chiara lettura alle parti.

Le parti stesse e mia domanda, dichiarano di approvare il presente atto perchè conforme alla loro volontà. L'atto occupa 10 facciate di 3 fogli uso bollo.



Luigi Neri
Alfredo Lorenzini
Fella